

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Regolamento (CE) n. 1084/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che sostituisce la misura di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originario di Taiwan con un certificato di origine 1
 - ★ Regolamento (CE) n. 1085/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3521/93 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93 4
 - ★ Regolamento (CE) n. 1086/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1995/1996 5
 - Regolamento (CE) n. 1087/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 7
 - Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo 13
 - Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo 16
 - Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo 19
 - Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo 22
 - Regolamento (CE) n. 1092/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25

★ Regolamento (CE) n. 1093/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della seconda frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	27
★ Regolamento (CE) n. 1094/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CEE) n. 2729/81 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda alcune misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	31
★ Regolamento (CE) n. 1095/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, recante apertura di una gara relativa alla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi in Irlanda	33
★ Regolamento (CE) n. 1096/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni bovine	35
Regolamento (CE) n. 1097/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	36
Regolamento (CE) n. 1098/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	38
Regolamento (CE) n. 1099/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	40
Regolamento (CE) n. 1100/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/168/CE :

★ Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano	44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1084/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che sostituisce la misura di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originario di Taiwan con un certificato di origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 22 ter e 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁴⁾, ha subordinato l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2091/94⁽⁵⁾, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originari di Taiwan o del Vietnam, con la quale è stato sospeso il rilascio di titoli di importazione per questi due paesi fino al 31 maggio 1995;

considerando che nei confronti di Taiwan appare opportuno sospendere la misura di salvaguardia; che tuttavia, tenendo conto dell'esistenza di dubbi fondati circa la reale origine delle importazioni di aglio proveniente da Taiwan e per evitare sviamenti di traffico in base a documenti inesatti, è opportuno sostituire la misura di salvaguardia con l'obbligo di presentare un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità nazionali, a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, è necessario imporre l'obbligo del trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di Taiwan;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica a Taiwan il regolamento (CE) n. 2091/94.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario di Taiwan è subordinata:

a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93

e

b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da Taiwan nella Comunità.

2. Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine sono indicate nell'allegato.

3. Sono considerati trasportati direttamente da Taiwan nella Comunità:

a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del territorio di paesi diversi da Taiwan, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in quei paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 25. 8. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

- siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,
 - non vi siano stati immessi in commercio o in consumo
 - e
 - vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.
4. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b) è fornita con la presentazione all'autorità doganale della Comunità :
- a) di un documento di trasporto unico rilasciato a Taiwan per l'attraversamento del paese di transito, o
 - b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente :
 - una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data del loro scarico e ricarico o, all'occorrenza, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito ;
 - c) oppure, in mancanza, di qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Lista delle autorità indicate all'articolo 2, paragrafo 2**

Bureau of Commodity Inspection & Quarantine
Ministry of Economic Affairs
for Export & Import Certificate
issuing on behalf of
Ministry of Economic Affairs
Republic of China

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/95 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3521/93 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3380/93⁽³⁾, ha limitato il campo di applicazione delle azioni promozionali previste dal regolamento (CEE) n. 2067/92 alle carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3; che, date le difficoltà di approvvigionamento in animali castrati delle suddette qualità, il regolamento (CE) n. 3521/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha consentito di derogare a tali disposizioni, ammettendo per i programmi di azioni promozionali approvati nel 1993 l'utilizzazione di carni corrispondenti allo stato di ingrassamento immediatamente superiore;

considerando che, dinanzi al persistere delle suddette difficoltà e per prevedere i tempi di adattamento neces-

sari, occorre prorogare la suddetta deroga per i programmi di azioni promozionali già decisi o che dovranno essere decisi per gli anni 1994-1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3521/93, i termini « per il 1993 » sono sostituiti dai termini « per gli anni 1993-1997 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime dei prezzi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 ⁽²⁾, definisce i criteri per la fissazione dei prezzi minimi; che è opportuno fissare i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1995/1996 in base a tali criteri;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, i prezzi minimi all'importazione dei prodotti di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 1988/93 originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania figurano nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

ALLEGATO

(in ECU per 100 kg di peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Paese di origine					
		Polonia	Ungheria	Repubblica ceca	Repubblica slovacca	Romania	Bulgaria
ex 0810 10 10	Fragole dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	—	—	—	—	64,2	64,2
ex 0810 10 90	Fragole dal 1° agosto al 30 aprile, destinate alla trasformazione	—	—	—	—	64,2	64,2
ex 0810 20 10	Fragole destinate alla trasformazione	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : frutti interi	93,7	—	—	—	—	—
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : altri	72,0	—	—	—	—	—
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : frutti interi	93,7	—	—	—	—	—
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : altri	72,0	—	—	—	—	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : frutti interi	93,7	93,7	93,7	93,7	—	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	72,0	72,0	72,0	72,0	—	—
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : frutti interi	124,4	124,4	124,4	124,4	—	—
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : altri	99,5	99,5	99,5	99,5	—	—
ex 0811 20 31	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : frutti interi	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : senza picciolo	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	—
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	—
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : senza picciolo	48,8	48,8	48,8	48,8	—	—
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	36,9	36,9	36,9	36,9	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1087/95 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1995
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 2 743 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per la partita A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. Azioni n. (1): vedi allegato II.
2. Programma: 1994 e 1995.
3. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. Rappresentante del beneficiario (10): da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (7): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a)].
8. Quantitativo globale: 1 158 t nette.
9. Numero dei lotti: 1 (vedi allegato II).
10. Condizionamento e marcatura (6) (8): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco. (9).
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 3 al 23. 7. 1995.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 6. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 17. 7. al 6. 8. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

LOTTO B

1. **Azione n.⁽¹⁾**: 1434/94.
2. **Programma**: 1994.
3. **Beneficiario ⁽²⁾**: Capo Verde.
4. **Rappresentante del beneficiario**: Empresa Pública de Abastecimento de Cabo Verde (EMPA), PO Box 107, Achada Grande [tel. (238) 61 56 31; telefax (238) 61 14 60; telex 6054; contact person: Me Amélia Anahory Fernandes/ Mr. Aristides Abreu].
5. **Luogo o paese di destinazione ⁽³⁾**: Capo Verde.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIIA.1.a).
8. **Quantitativo globale**: 1 400 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1 in 2 partite (B 1: 450 t; B 2: 950 t).
10. **Condizionamento e marcatura ⁽⁶⁾⁽¹¹⁾**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIIA.2.2, IIIA.2.3. e IIIA.3.
— Bidoni di plastica da 5 l, senza separatori incrociati di cartone
Indicazioni in portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: B 1: Mindelo; B 2: Praia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 3 al 16. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: 6. 8. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura ⁽⁴⁾**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 30. 5. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 6. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 17 al 30. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 20. 8. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara ⁽¹⁾**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; [telex AGREC 22037 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 1459/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Department, Av. 25 de Setembro, 1008 Maputo [tel. (258-1) 42 87 71; telefax (258-1) 42 94 55].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 185 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (11):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.2, III.A.2.3. e III.A.3.
Bottiglie PET da 1 l, senza separatori incrociati di cartone.
Indicazioni in portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 26. 6 al 9. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** 6. 8. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 5. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 6. 1995, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 10 al 23. 7. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 20. 8. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; [telex AGREC 22037 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (6) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (8) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di cartoni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 × 610 × 3 mm).
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (9) Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (10) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (11) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	Pais de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	Pais de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Mærkning på følgende språk
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi n:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
A	1 158	A 1: 305 A 2: 15 A 3: 15 A 4: 90 A 5: 313 A 6: 75 A 7: 225 A 8: 120	1484/94 1485/94 1486/94 1487/94 1488/94 9/95 10/95 11/95	Kenya Kenya Tanzania Moçambique Angola Ethiopia Ethiopia Ethiopia	English English English Português Português English English English English

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento tenero, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di

trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.
2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato in tutti i paesi terzi.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza

dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1088/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (C-1) :

- telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax : — 295 25 15
— 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1089/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di

trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.
2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato in tutti i paesi terzi.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza

dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1089/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax : — 295 25 15
— 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1090/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽⁴⁾, stabilisce alcune modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possono essere fissate mediante gara;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute nel regime di sostegno per i cereali in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è stato necessario introdurre misure transitorie che consentano il pagamento di restituzioni all'esportazione per l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia ed esportata da questi due paesi, nell'intento di garantire che possano continuare le esportazioni tradizionali di avena; che occorre indire una gara per tali restituzioni, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono definite dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra gli obblighi che incombono al concorrente vi è quello di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.
2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia in tutti i paesi terzi.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se:

- a) l'avena alla quale l'offerta si riferisce è stata prodotta in Finlandia e in Svezia;
- b) è corredata da un impegno del concorrente di esportare l'avena dalla Finlandia o dalla Svezia;
- c) si riferisce ad un quantitativo di almeno 1 000 t;
- d) è presentata all'organismo d'intervento finlandese o svedese, a seconda del caso.

Qualora l'impegno di cui alla lettera b) non venga rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾ verrà incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾ i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono essere trasmesse alla Commissione dagli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri di telex o di telefax menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1090/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI (C-1), Mercato esterno]:

- telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
 - telefax : — 295 25 15
— 296 49 56.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1091/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per la segala, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di

trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.
2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata in tutti i paesi terzi.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza

dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1091/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (Caratteri greci)
 - telefax : — 295 25 15
 — 296 49 56.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	052	73,2
	060	80,2
	066	57,8
	204	50,9
	212	117,9
	624	79,9
	999	76,6
0707 00 25	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	68,6
	068	63,6
	204	49,1
	624	207,3
0709 90 75	999	91,7
	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1093/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della seconda frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,visto il regolamento (CE) n. 657/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 657/95 ha determinato la parte della seconda frazione di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 30 marzo 1995 e il 18 aprile 1995 alle 17, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 657/95;

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 657/95, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento (1991 e 1992);

considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative alla seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le

domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per il prodotto elencato nell'allegato II del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 657/95, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato I per ciascun contingente alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per il prodotto menzionato nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 13.

Articolo 3

Per i prodotti menzionati nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'al-

legato III per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 657/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione applicabile alla media delle importazioni del 1991 e del 1992 (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (!)	- 64,17 %
	6403 51 6403 59	- 71,37 %
	ex 6403 91 (!) ex 6403 99 (!)	- 83,03 %
	ex 6404 11 (!)	- 72,93 %
	6404 19 10	- 73,99 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 64,54 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 64,92 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	- 46,00 %
Apparecchi riceventi per la radio-diffusione del codice SA/NC	8527 21	- 65,15 %
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	- 60,041 %
	9503 49	- 44,291 %
	9503 90	- 60,574 %

(!) Escluse :

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere soddisfatte integralmente (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC	8527 29

ALLEGATO III

Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo/valore richiesto entro i limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 657/95 (importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 45,84 %
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 82,54 %
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	- 74,27 %
	6404 19 10	- 50,51 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 60,25 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 69,08 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	7013	- 74,30 %
Apparecchi riceventi per la radio-diffusione del codice SA/NC	8527 21	- 95,37 %
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	- 68,58 %
	9503 49	- 79,31 %
	9503 90	- 22,11 %

⁽¹⁾ Escluse :

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

REGOLAMENTO (CE) N. 1094/95 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CEE) n. 2729/81 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda alcune misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round⁽³⁾, prevede alcune disposizioni intese a garantire una transizione armoniosa tra il regime preesistente alla data di entrata in vigore di tale accordo e quello in vigore a partire da tale data e, in particolare, il rilascio di titoli di esportazione per quantitativi corrispondenti allo smercio normale nel periodo considerato;

considerando che, ai fini della gestione di tali quantità occorre prevedere la comunicazione separata delle informazioni previste all'articolo 6, primo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 301/90⁽⁵⁾;

considerando che occorre prevedere, per le domande di titoli transitori presentate anteriormente al 1° luglio 1995, le modalità intese a garantire il rispetto dei suddetti quantitativi, modificando di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del

regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, primo e terzo comma, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione^(*).

(*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66. »

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 2729/81 è inserito il seguente articolo 10 bis :

« Articolo 10 bis

1. I titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione^(*), relativi a tutti i prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, comportano la fissazione anticipata della restituzione.

2. Il disposto all'articolo 10 si applica alle domande di titolo di cui al paragrafo 1.

3. Nel quadro di una gara indetta da uno degli organismi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, al richiedente che abbia rispettato le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è rilasciato un titolo ai

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(3) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 32 del 3. 2. 1990, pag. 14.

(6) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(7) GU n. L 350 del 23. 12. 1994, pag. 66.

sensi del paragrafo 1 soltanto se presenta all'organismo emittente, entro il 15 giugno 1995, la prova di essere stato dichiarato aggiudicatario. Negli altri casi, i titoli possono essere rilasciati solo a partire dal 1° luglio 1995.

4. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di cui al paragrafo 1, per 100 kg netti di prodotto, è pari a :

- 6 ECU per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0403 e 0405 ;
- 27 ECU per i prodotti di cui ai codici NC 0406 ;
- 12 ECU per gli altri prodotti.

5. Qualora la fissazione anticipata della restituzione sia sospesa, la Commissione può decidere di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di riduzione. Qualora ai quantitativi richiesti si applichi un coefficiente inferiore a 0,8, l'interessato ha la facoltà di chie-

dere, nel termine di tre giorni lavorativi e decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di fissazione del coefficiente, l'annullamento della propria domanda di titolo. In tal caso, si procede allo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 e l'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione i quantitativi corrispondenti alle domande annullate.

6. Negli altri casi, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, possano essere decise altre misure.

(*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66. *

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1095/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

recante apertura di una gara relativa alla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che tenendo conto della situazione del mercato nella Comunità si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura;

considerando che a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è tuttavia opportuno indicare la gara esclusivamente in Irlanda, data la situazione particolarmente difficile del mercato di tale paese, per un tipo di prodotto corrispondente alle carcasse di agnello ottenute da animali di età superiore ai dodici mesi; che è quindi necessario derogare a tal fine all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara in Irlanda per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3446/90;

— possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato esclusivamente le carcasse di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi e i pezzi di tali carcasse di qualità sana, leale e mercantile, prodotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) a e) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, provenienti da animali allevati nella Comunità nel corso degli ultimi due mesi almeno e macellati non oltre dieci giorni prima della data di entrata all'ammasso a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3446/90;

— la dichiarazione e gli obblighi di cui all'articolo 3 di detto regolamento riguardano i prodotti definiti al primo trattino.

Articolo 3

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente entro le ore 14 del 17 maggio 1995.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1096/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite

quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate nel periodo dal 9 all'11 maggio 1995 sono superiori allo smercio normale constatato ed è quindi necessario stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di fissazione anticipata delle restituzioni presentate dal 9 all'11 maggio 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 sono accolte nella misura del 76,84 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

REGOLAMENTO (CE) N. 1097/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 994/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1038/95⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 994/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 994/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽³⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,47 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,65 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,47 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,65 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4399
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,99
1701 99 10 910	42,46
1701 99 10 950	42,46
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4399

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	56,95 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	101,70
1001 90 99	101,70 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	141,77 ⁽⁶⁾
1003 00 10	105,26
1003 00 90	105,26 ⁽⁹⁾
1004 00 00	104,41
1005 10 90	109,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	112,47 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,38 ⁽⁵⁾
1008 20 00	59,65 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	187,97 ⁽⁹⁾
1101 00 15	187,97 ⁽⁹⁾
1101 00 90	187,97 ⁽⁹⁾
1102 10 00	244,06
1103 11 10	129,77
1103 11 90	215,56
1107 10 11	194,17
1107 10 19	148,40
1107 10 91	200,50 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	153,14 ⁽⁹⁾
1107 20 00	176,29 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1080/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 66.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,10 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,10 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,10 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,10 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,83
1701 99 10	46,83
1701 99 90	46,83 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/95 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1995****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 960/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 960/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 960/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 68.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4683	—
1702 20 90	0,4683	—
1702 30 10	—	59,06
1702 40 10	—	59,06
1702 60 10	—	59,06
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	112,21
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4683	—
1702 90 30	—	59,06
1702 90 60	0,4683	—
1702 90 71	0,4683	—
1702 90 80	—	112,21
1702 90 99	0,4683	—
2106 90 30	—	59,06
2106 90 59	0,4683	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1995

che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano

(95/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino,

considerando che la Commissione, con decisioni 94/968/CE⁽²⁾ e 95/50/CE⁽³⁾, ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le uova di gallina ovaiole destinate al consumo umano diretto;

considerando che la Finlandia si è impegnata affinché i centri di imballaggio accettino unicamente uova provenienti da branchi di galline ovaiole sottoposti a controlli regolari per il rilevamento delle salmonelle; che la Svezia ha previsto tale controllo per tutti i branchi di galline ovaiole le cui uova sono immesse sul mercato;

considerando che occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo;

considerando che è pertanto opportuno che i centri di imballaggio forniscano la garanzia che le uova destinate alla Finlandia e alla Svezia provengono da branchi di galline ovaiole sottoposti a un esame microbiologico per campionatura;

considerando che è opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare l'analisi dei campioni;

considerando che occorre tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3117/94⁽⁵⁾ del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3239/94⁽⁷⁾ e della decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova⁽⁸⁾;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni non meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 121 del 15. 5. 1991, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 34.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1907/90 e nel regolamento (CEE) n. 1274/91.

2. Tuttavia, ai fini della presente decisione, per « uova » si intendono le uova di gallina destinate al consumo umano dei seguenti tipi :

- uova della categoria A,
- uova della categoria B.

3. La presente decisione non si applica alle uova destinate alla produzione di ovoprodotti o consegnate ad imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, sempreché le stampigliature sugli imballaggi che le contengono indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 2

1. I centri di imballaggio garantiscono che le uova destinate alla Finlandia e alla Svezia provengono da branchi di galline ovaiole sottoposti a un test microbiolo-

gico per campionatura effettuato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

2. Ai fini della garanzia di cui al paragrafo 1, le uova devono essere accompagnate dall'attestato che figura nell'allegato II.

Articolo 3

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili alle uova provenienti da uno stabilimento che forma oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 92/118/CEE.

Articolo 4

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1996. Tale esame avrà per base un rapporto sull'esperienza acquisita predisposto dalla Finlandia e dalla Svezia che sarà presentato prima del 30 settembre 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

*ALLEGATO I***1. Metodo di campionatura**

Nel caso di galline allevate in voliera o all'aperto, campioni composti di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del pelo di almeno 1 grammo, devono essere prelevati a caso in diversi punti del fabbricato in cui sono custodite le galline o, se queste possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

Nel caso di galline ovaiole allevate in batteria, i campioni devono essere prelevati a partire dai raschiatoi o dallo sterco di superficie della fossa.

2. Numero di campioni da prelevare

Il numero di prelievi deve permettere di rilevare con un grado di affidabilità del 95 % un tasso di prevalenza di salmonella del 5 %.

3. Test microbiologico per l'esame dei campioni

L'isolamento delle salmonelle deve essere effettuato conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579 : 1993.

4. Frequenza della campionatura

La campionatura deve essere effettuata due settimane prima dell'inizio del periodo di deposizione delle uova e, successivamente, almeno ogni 25 settimane.

ALLEGATO II

ATTESTATO

per la spedizione verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova (*)

N. di riferimento

I. Identificazione della partita di uova

Categoria di qualità :

Categoria di peso :

Numero di unità o di imballaggio :

Data di scadenza minima :

Peso netto :

Mezzo di trasporto :

II. Origine delle uova

Stato membro d'origine :

Spéditore (nome e indirizzo completo) :

.....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento del/dei centro/i di imballaggio :

.....

Autorità competente :

III. Destinazione delle uova

Destinatario (nome e indirizzo completo) :

.....


IV. Attestato

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che le uova sopra descritte provengono da un branco di galline ovaiole che è stato sottoposto, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/168/CE della Commissione, dell'8 maggio 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano.

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
[Firma dell'autorità competente (?)].....
(Nome e cognome in lettere maiuscole)

(*) Uova di gallina di categoria A e B destinate al consumo umano diretto (non destinate alla produzione di ovoprodotti né ad essere consegnate ad imprese alimentari riconosciute conformemente alla direttiva 89/437/CEE).

(?) Firma e timbro di un colore diverso da quello in cui è stampato il testo.